



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEI COMUNI DI LONDA, SAN GODENZO, RUFINA, PELAGO, PONTASSIEVE E REGGELLO - ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 02.01.2019, n. 2 e ss.mm.ii., del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 29.01.2021, in attuazione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 60 del 29.06.2021, della conseguente determinazione dirigenziale n. 541 del 20.07.2021, e in attuazione della propria determinazione n. 797 del 19/10/2021 di recepimento della L.R. n. 35 del 21/09/2021

RENDE NOTO

Che la scadenza del bando per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo **E' PROROGATA ALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2021.**

Si precisa che ciascun richiedente potrà concorrere soltanto per il comune in cui risiede oppure per quello in cui svolge la propria attività lavorativa.

Le graduatorie per l'assegnazione saranno distinte per singolo comune e le assegnazioni saranno effettuate solo per tale comune.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) L.R.T. n. 2/2019 – di seguito specificati - che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016, n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta al presente Bando, i soggetti di seguito indicati, anche se

anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta al Bando ERP anche i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

La domanda può essere presentata per il comune di residenza o per il comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

I requisiti per la partecipazione al Bando, **che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione**, sono i seguenti:

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.
Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune per il quale si partecipa.
Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, L.R.T. n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, della L.R.T. n. 2/2019;
- 2)** alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono inoltre partecipare al Bando **i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato



dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2 ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della L.R.T. n. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

Come previsto dall'art. 10 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - fermo restando il rispetto dei requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso previsti all'Allegato A della Legge Regionale e sopra riportati - si specifica quanto segue:

a) **ACCESSO CITTADINI STRANIERI** di cui all'art. 2, lettera a), del Bando. I Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al Bando di Concorso devono trovarsi in una delle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del Bando di Concorso:

- Essere titolari di Permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- Essere in possesso di Permesso di Soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) ATTIVITA' LAVORATIVA STABILE di cui all'art. 2, lettera b), del Bando: l'attività lavorativa stagionale svolta per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno per almeno cinque anni si intende stabile.

c) FATTISPECIE ASSIMILABILI ALLO SVOLGIMENTO DI REGOLARE ATTIVITA' LAVORATIVA di cui all'art. 2 lettera a) del Bando: gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal richiedente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: Pensione Sociale, Assegno Sociale, ecc...), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.

d) la disposizione di cui all'art. 2, lettera e2), del Bando è applicabile alle sole imbarcazioni, a motore o a vela, di lunghezza pari o superiore a 10 metri. E' consentita la partecipazione ai Bandi di concorso ERP ai possessori di natanti di lunghezza inferiore a 10 metri in quanto l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni è facoltativa.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS 2019 per persona (6.669,13): **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

➤ con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3, comma 3): **PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**
4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

a-8. richiedente separato legalmente o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2019) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, L.R.T. n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile:

PUNTI 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno:

1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**

4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5;**

5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**

2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP. Come previsto dall'art. 11 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - per l'accertamento di condizioni per l'assegnazione di punteggio - si specifica quanto segue:

NOTA 1. Attribuzione punteggio di INVALIDITA' di cui all'art. 3, lettera a-4, del Bando:

- a) Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente *Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità* dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;
- b) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

NOTA 2. Condizione di NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA di cui all'art. 3, lettera a-7, del Bando:

- a) Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;
- b) Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.

NOTA 3. Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui all'art. 3, lettera b-1, del Bando:

- a) Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione è attestata dall'autorità competente;
- b) Viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 3, lettera b-1, del Bando, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dalle Amministrazioni Comunali;
- c) Non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;
- d) Per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista all'art. 3 lettera b-1 del Bando, **deve comunque sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.** Tale

condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

NOTA 4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui all'art. 3, lettera b-2, del Bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

- a) la presenza di barriere architettoniche, all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b), attestata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente;
- b) La certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; qualora la difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;
- c) La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

NOTA 5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui all'art. 3, lettera b-3, del Bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'ERP. Tale punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

NOTA 6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE di cui all'art. 3 lettera, b-5, del Bando, si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

NOTA 7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3, lettera b-6, del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della Legge Regionale; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C,) paragrafo 2, della Legge Regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (CASA spa) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

NOTA 8. L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui all'art. 3 lettera c-1, c-2 e c-3 del Bando, NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

PER PROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente (requisito art. 2, lettera a);
2. Documentazione comprovante l'attività lavorativa nel comune per il quale si fa domanda (solo per coloro che non sono residenti in tale comune) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) (requisito art. 2, lettera b);
- 2A. Documentazione comprovante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della Regione Toscana da almeno 5 anni anche non continuativi (solo per coloro che non sono residenti nella Regione Toscana da almeno 5 anni);
3. Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui è titolare (requisito art. 2, lettera d1 e d2);
4. Se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) (requisito art. 2, lettera d1);
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente (requisito art. 2, lettera d2);
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolare (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);
 - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);
 - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);

5. Se titolari pro-quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di 25.000 euro, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisito art. 2, lettera d1 e/o d2);
6. Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2, lettera e2);
7. Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2, lettera e3);
8. Se la residenza fiscale non è in Italia, allegare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese di residenza fiscale, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria (requisito paragrafo 5 bis dell'allegato A alla L.R.T n. 2/2019 che è stato introdotto con la L.R.T. n. 35 del 21.09.2021);
9. Documento di identità;
10. Marca da bollo da 16,00 euro da validare tramite il modulo predisposto dal servizio.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'attestazione ISEE 2021 dovrà essere presentata ad un soggetto autorizzato, entro la data di scadenza del bando, e se ne dovranno riportare gli estremi identificativi all'interno della domanda.

L'attestazione ISEE 2021 conseguente alla D.S.U. presentata nei termini, dovrà poi risultare priva di difformità e di valore non superiore a 16.500,00 euro.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- a. Documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (per diversa annualità di riferimento o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [punteggio a-1, a-1bis];
- b. Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso [punteggio a-4];
- c. Certificazione di handicap in gravità L. 104/92, art. 3, comma 3 [punteggio a-4 bis];
- d. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) [punteggio a-5];

- e. Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (sentenza Tribunale, ricevute versamenti a coniuge/figli) [punteggio a-8];
- f. Documentazione relativa all'alloggio improprio (delle autorità pubbliche competenti) [punteggio b-1];
- g. Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale) [punteggio b-2];
- h. Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile (contratto di locazione, registrazione e ricevute di pagamento; documentazione reddito imponibile relativa all'anno 2019) [punteggio b-4];
- i. Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [punteggio b-5];
- j. Provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [punteggio b-5];
- k. Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari [punteggio b-6];
- l. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato [punteggio b-6];
- m. Documentazione comprovante l'attività lavorativa nel comune per il quale si fa domanda (solo per coloro che non sono residenti in tale comune) da almeno 3/5/10/15/20 anni (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) [punteggio c-1];
- n. Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) [punteggio c-3].

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **dalle ore 10,00 del 23 agosto alle ore 24,00 del 31 dicembre 2021;**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, disponibile sul sito istituzionale dell'Unione di



Comuni <https://www.uc-valdarno-valdisieve.fi.it> , autenticandosi con le credenziali di accesso generate dal sistema.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Le informazioni relative al bando pubblico si possono ricevere dal Servizio Politiche dell'Unione, con sede a Pontassieve, via Tanzini n. 27, tramite telefono (055 83.60.251/342) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o tramite e-mail all'indirizzo: politiche.abitative@ucvv.it

Gli accessi in ufficio, solo per necessità particolari, saranno consentiti **esclusivamente** previo appuntamento telefonico da richiedere nei giorni e negli orari sopraindicati.

La domanda deve essere corredata da una marca da bollo da 16,00 euro da validare con le modalità descritte all'art. 4, punto 9.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. riportate all'art. 3 del Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **180 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo on line dell'Unione per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie utilizzando la modulistica appositamente resa disponibile dal servizio competente.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e mobilità dell'Unione unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.



Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione ERP e mobilità trasmetterà le proprie decisioni al Servizio Politiche Abitative per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto del Responsabile competente.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della L.R.T. n. 2/2019.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 22 del Regolamento.

All'atto di assegnazione degli alloggi viene accertata la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal soggetto gestore Casa spa sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@ucvv.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso l'indirizzo <https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/privacy>

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. ed al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 29.01.2021.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della signor Sauro Nardoni in qualità di Responsabile del Servizio Politiche Abitative.



Pontassieve, 19 ottobre 2021

Il Responsabile
del Servizio Politiche Abitative
Sauro Nardoni